



ENTE SVILUPPO AGRICOLO
AREA AFFARI GENERALI E COMUNI; FONDO DI ROTAZIONE
Ufficio Affari Legali Ordinari;
Affari Legali del Personale ed Adempimenti Disciplinari

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N° 03 del 03/03/2022

OGGETTO: Causa Ercolani Filippo c/Comune di Condrò - Provincia Regionale di Messina (oggi Città Metropolitana di Messina) - Ente Sviluppo Agricolo: Assegnazione somme per il rimborso in favore della Città Metropolitana di Messina del 50% delle somme a questa pignorate in esecuzione della sentenza n°663/2016 del 14/11/2016 della Corte di Appello di Messina-R.G. 625/2014, giusta Ordinanza di assegnazione R.G. n.1447/2017.
Riconoscimento debito fuori bilancio.

PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con atto di citazione notificato in data 07/12/2004, il Sig. Ercolani Filippo residente a Condrò, aveva convenuto dinanzi alla Sez. Distaccata di Milazzo del Tribunale di Barcellona P.G. il Comune di Condrò, la Provincia Regionale di Messina e questo Ente per ivi sentire accogliere le domanda di risarcimento di tutti i danni patiti dallo stesso a seguito dell'incidente occorsogli cadendo in una buca esistente sul ciglio della strada che dal Comune di Condrò porta al Comune di Gualtieri Sicaminò;
- che questo Ente aveva incaricato l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo di rappresentarlo e difenderlo davanti la giurisdizione adita affinché eccepisse il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della richiesta del sig. Ercolani;
- che istauratosi il contenzioso, il Tribunale di Barcellona P.G. con sentenza n°205/2014, depositata il 14/05/2014, ha rigettato la domanda attorea, condannando il medesimo sig. Ercolani alla rifusione delle spese processuali nei confronti degli enti convenuti;
- che avverso la summenzionata sentenza, nel novembre 2014 era stato promosso dal sig. Ercolani Filippo giudizio di gravame innanzi alla Corte di Appello di Messina nel quale l'Avvocatura dello Stato si era costituita autonomamente nell'interesse dell'E.S.A. e in esito al quale, in parziale accoglimento dello stesso ed in parziale riforma della sentenza impugnata, il Giudice ha dichiarato che il sinistro per cui è stata causa si era verificato per fatto e colpa in pari misura concorrente a carico del danneggiato Ercolani, da una parte, e dell'ESA (ritenuto responsabile per l'inadeguata costruzione del pozzetto, posto al di là della carreggiata dentro al quale l'appellante era sprofondato dopo essere sceso dall'auto) e della Provincia Reg.le di Messina (ritenuta responsabile invece per la mancata manutenzione dello stesso pozzetto), dall'altra;

VISTA la sentenza n°663/2016 della Corte di Appello di Messina con la quale il Collegio ha disposto, tra le altre statuizioni, la condanna in solido dell'E.S.A. e della Provincia Regionale

di Messina, al pagamento a titolo di risarcimento della metà del danno non patrimoniale da invalidità permanente e della metà del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, oltre rivalutazione ed interessi, come alla metà delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio oltre all'esborso dei tre quarti della CTU medico-legale;

PRESO ATTO della parziale riforma del dispositivo della sentenza impugnata n°205/2014 del Tribunale di Barcellona P.G. n°15358 R.G., operata dalla sentenza della Corte di Appello di Messina n°663/2016 n°625/2014 R.G., relativamente alle spese processuali del I° grado;

VISTA la nota 14/02/2017-P con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato, in riscontro alla proposta di questo Ente, ha ritenuto la pronuncia d'appello non suscettibile di ricorso per Cassazione in quanto coerente con le risultanze processuali e con la disciplina contenuta nella normativa codicistica;

ATTESO che nelle more della predisposizione degli atti amministrativi propedeutici all'esecuzione della superiore pronuncia, tra l'altro rallentati dalla mancanza delle risorse economico-finanziarie occorrenti per la loro copertura, è pervenuto a questo Ente atto di precetto;

VISTO l'atto di precetto notificato il 12/07/2017 a mezzo del servizio postale con spedizione in plico r.a.r. e pervenuto all'ESA il 17/07/2017 col quale è stato intimato formale precetto alla Provincia Regionale di Messina-oggi Libero Consorzio Comunale- e all'E.S.A. di pagare in solido, entro dieci giorni dalla notifica, in favore del sig. Ercolani Filippo la somma di €27.018,68 oltre a quant'altro, in virtù ed in esecuzione della sentenza n°663/2017 della Corte di Appello di Messina;

RITENUTO dunque di dover procedere al pagamento delle somme precettate, onere indifferibile e la cui mancata sollecita esecuzione avrebbe esposto l'Ente ad un ulteriore aggravio di spese e danni all'Erario, l'Ufficio aveva provveduto negli anni a predisporre il provvedimento amministrativo per il riconoscimento del debito e quindi per l'assegnazione della somma occorrente nella misura del solo 50% del dovuto, a causa della carenza di liquidità e delle grandi difficoltà economico finanziarie che stava attraversando l'Amministrazione; che, in ultimo, tale provvedimento è rimasto ineseguito in quanto il Collegio dei Revisori dell'E.S.A. in data 13/11/2019 ha espresso parere non favorevole al suo riconoscimento quale debito fuori bilancio vista la mancata approvazione del consuntivo 2017 e della determinazione del risultato di amministrazione presunto 2018 di questo Ente;

CONSIDERATO che quanto sopra ritenuto era stato rappresentato al legale del sig. Ercolani, Avv. Antonino Pino, e al Libero Consorzio Comunale (ex provincia Regionale di ME) già con nota prot. n°7494/D.G. del 24/07/2017;

CONSIDERATO altresì che con nota pec del 11/12/2017 l'Avv. Antonino Pino, legale del sig. Ercolani Filippo aveva già diffidato questo Ente, chiedendo l'adempimento della sentenza di condanna in favore del suo assistito, pena la procedura esecutiva con aggravio di costi e spese;

VISTA la nota prot.4046/20 del 06/02/2020 con la quale la Città Metropolitana di Messina, nei comunicare che a seguito della procedura di pignoramento presso terzi azionata a suo carico, il Tribunale di Messina ha ordinato l'assegnazione della somma di €30.298,012 al creditore pignoratizio, Sig. Ercolani Filippo, ha invitato questo Ente a provvedere sollecitamente al pagamento della somma di €15.149,01 in favore dello stesso Ente Locale, quale 50% dell'intero debito pignorato;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 2469 del 05/03/2020 questo Ente ha ribadito la propria disponibilità al pagamento del proprio debito una volta sciolte le summenzionate riserve dell'Organo di controllo.

RITENUTO, alla luce di quanto comunicato dall'Ente Locale, di dover procedere quindi al riconoscimento della metà di quanto sequestrato alla Città Metropolitana di Messina ammontante, per come riferito, ad €30.298,012, gs dispositivo giudiziale che prevedeva il pagamento in solido del 50% dell'intero; che si sarebbe proceduto al pagamento di quanto sopra in favore della Città Metropolitana di Messina non appena l'Ente Locale avesse provveduto alla trasmissione di tutta la documentazione inerente la subita procedura di pignoramento presso terzi ed in particolare l'ordinanza con la quale il Tribunale di Messina ha ordinato l'assegnazione della summenzionata somma di €30.298,012, nonché del consequenziale pagamento in favore del creditore pignoratizio;

VISTO che con pec Prot.n.3103 del 02/02/2021 la Città Metropolitana di Messina ha trasmesso l'Ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Messina in data 03/06/2018, l'esecuzione da parte della Tesoreria della Città Metropolitana dell'ordinanza di assegnazione e il relativo mandato al sig. Ercolani Filippo; che pertanto ha invitato questo Ente a voler provvedere in tempi rapidi al pagamento di €15.149,01, pari al 50% della somma complessiva di €30.298,012, come da dispositivo giudiziale;

CONSIDERATO che l'Ente, per motivazioni e responsabilità non ascrivibili allo stesso, ha infatti operato per tre EE.FF. consecutivi (2018, 2019 e 2020) in assenza dell'adozione dei rendiconti degli anni precedenti e in regime di gestione provvisoria a causa dell'impossibilità tecnica di approvare i tre bilanci previsionali di cui in argomento;

RITENUTO che si sono realizzate le condizioni tecno-contabili per il riconoscimento e il pagamento del superiore debito;

RITENUTO di dover adottare senza ulteriore indugio il presente provvedimento per le indicazioni di cui al D.lgs. 118/11 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO del parere espresso in via preventiva dal C.d.R. in data 07/01/22 parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la nota n. 81595 del 07/10/2021 con la quale il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 4° Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, autorizza, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. n. 118/2011 punto 8.3 dell'atto 4/2 e successive modifiche e integrazioni, la gestione provvisoria fino al 31/10/2021;

RITENUTO che per le motivazioni di cui in premessa, la spesa di che trattasi è da ritenersi urgente ed indifferibile, al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi, in quanto debito derivante da atto giuridicamente vincolante quale è la sentenza n°663/2016 della Corte di Appello di Messina ed i consequenziali atti esecutivi;

PROPONE:

- di procedere al riconoscimento del debito discendente dalla sentenza n°663/2016 del 14/11/2016 della Corte di Appello di Messina emessa nel giudizio promosso dallo stesso Ercolani Filippo c/ il Comune di Condrò, la Provincia Regionale di Messina e l'E.S.A, che ha condannato in solido l'E.S.A. e la Provincia Regionale di Messina, al pagamento a titolo di risarcimento della metà dei danni subiti dal sig. Ercolani;
- di prendere atto di quanto comunicato dalla Città Metropolitana di Messina dapprima con la prot.4046/20 del 06/02/2020 con la quale ha informato e successivamente documentato che, a seguito della procedura di pignoramento presso terzi azionata a suo carico e di cui all'atto di

- precepto notificato parimenti all'E.S.A. il 17/07/2017, il Tribunale di Messina ha ordinato l'assegnazione della somma di €30.298,012 al creditore pignoratizio, Sig. Ercolani Filippo, ed ha invitato questo Ente a provvedere sollecitamente al pagamento della somma di €15.149,01 in favore dello stesso Ente Locale, quale 50% dell'intero debito pignorato;
- di procedere al richiesto pagamento in favore della Citta Metropolitana di Messina, atteso che l'Ente Locale ha provveduto con pec Prot.n.3103 del 02/02/2021 alla trasmissione di tutta la documentazione inerente la subita procedura di pignoramento presso terzi ed in particolare l'Ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Messina in data 03/06/2018 della summenzionata somma di €30.298,012,, l'esecuzione da parte della Tesoreria della Citta Metropolitana dell'ordinanza di assegnazione e il relativo mandato al sig. Ercolani Filippo;
 - di impegnare la somma complessiva di €15.149,01 per l'esecuzione di quanto sopra nella competenza economica del bilancio di previsione 2021/2023, annualita 2021 gestione provvisoria, al Cap.92, giusta autorizzazione di cui alla nota prot. n. 81595 del 07/10/2021;
 - di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti gestionali consequenziali.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Mficciche

**Il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali,
 del Personale ed Ademp. Disciplinari**
Dr. Marcello Caruso

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
POSITIVO

NEGATIVO
AREA AFFARI GENERALI E COMUNI;
FONDO DI ROTAZIONE
Il Dirigente Reggente dell'Area
Dott.ssa Olga Rosa Fiorene

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
POSITIVO

ATTO: 10 18525
 IMPEGNO: 211989
 SUBIMPEGNO: _____

ENTE SVILUPPO AGRICOLA
UFFICIO BILANCIO

NEGATIVO
SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente
Dr. Giuseppe Muscarella

Art.20, 3° comma. L.R. n°19/05
Si rende il favorevole visto di legittimità
Il Direttore Generale f.f.
Dr. Dario Cartabellotta



Deliberazione n. 03

Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Causa Ercolani Filippo c/Comune di Condrò - Provincia Regionale di Messina (oggi Città Metropolitana di Messina) - Ente Sviluppo Agricolo: Assegnazione somme per il rimborso in favore della Città Metropolitana di Messina del 50% delle somme a questa pignorate in esecuzione della n° 663/2016 del 14.11.2016 della Corte di Appello di Messina-R.G. 625/2014, giusta Ordinanza di assegnazione R.G. n. 1447/2017. Riconoscimento debito fuori bilancio.

-L'anno duemilaventidue, il giorno 3 del mese di marzo in Palermo presso la Sede centrale dell'Ente Sviluppo Agricolo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con l'intervento del Presidente On. Giuseppe Catania e del Consigliere Avv. Rosario Marchese Ragona per il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti è presente il Presidente Dr.ssa Caterina Agate assenti giustificati

i Componenti Dr. Vincenzo Marinello e Dr. Eustachio Cilea.-

Assiste il Direttore Generale f.f. Dr. Dario Cartabellotta.

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28/03/1995;

VISTA la L.R. n. 19 del 20/06/1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23/12/2005;

VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170 /C.ad Acta del 19/06/2012 e reso esecutivo con nota prot. 38979 del 10/12/2012;


VISTA la deliberazione n. 28/C.A. del 24/09/2020 approvata dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Servizio 4 – Infrastrutture, irrigazione ed Enti Vigilati con nota prot. 99038 del 29/09/2020 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore Generale f.f. al Dr. Dario Cartabellotta;

VISTO il D. A. n. 33/Gab. dell'8 luglio 2021, con il quale viene costituito il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTO il D.P. n. 492/Serv. 1°/S.G. del 02 settembre 2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha rinnovato, per la durata di un quinquennio, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTA la nota di convocazione Prot. n. 12516/Pres. del 23 dicembre 2021 che convoca il Consiglio di Amministrazione per il giorno 29 dicembre 2021 alle ore 11,00 con la quale si invita il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti a partecipare alla seduta del C. di A.;

VISTA la PEC del 01 marzo 2022 che comunica la ripresa dei lavori del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2021 per giorno 03 marzo 2022 alle ore 11,00 con la quale si invita il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti a partecipare alla seduta del C. di A..



ENTE SI SVILUPPO AGRICOLO
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N° 03 del 03/03/2022

OGGETTO: : Causa Ercolani Filippo c/Comune di Condò - Provincia Regionale di Messina (oggi Città Metropolitana di Messina) - Ente Sviluppo Agricolo: Assegnazione somme per il rimborso in favore della Città Metropolitana di Messina del 50% delle somme a questa pignorate in esecuzione della sentenza n°663/2016 del 14/11/2016 della Corte di Appello di Messina-R.G. 625/2014, giusta Ordinanza di assegnazione R.G. n.1447/2017.
Riconoscimento debito fuori bilancio.

L'anno duemilaventuno il giorno 03 del mese di MARZO in Palermo

Il Consiglio di Amministrazione

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

Atteso che il Direttore generale ha apposto il favorevole visto di legittimità ai sensi dell'art. 20 c.3 della L.R. 19/2005;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità Contabile;

Ritenuta la propria competenza;

DELIBERA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di procedere al riconoscimento del debito discendente dalla sentenza n°665/2016 del 14/11/2016 della Corte di Appello di Messina emessa nel giudizio promosso dallo stesso Ercolani Filippo e il Comune di Condò, la Provincia Regionale di Messina e l'E.S.A, che ha condannato in solido l'E.S.A. e la Provincia Regionale di Messina, al pagamento a titolo di risarcimento della metà dei danni subiti dal sig. Ercolani;
- di prendere atto di quanto comunicato dalla Citta Metropolitana di Messina dapprima con la prot.4046/20 del 06/02/2020 con la quale ha informato e successivamente documentato che, a seguito della procedura di pignoramento presso terzi azionata a suo carico e di cui all'atto di precetto notificato parimenti all'E.S.A. il 17/07/2017, il Tribunale di Messina ha ordinato l'assegnazione della somma di €30.298,012 al creditore pignoratizio, Sig. Ercolani Filippo, ed ha invitato questo Ente a provvedere sollecitamente al pagamento della somma di €15.149,01 in favore dello stesso Ente Locale, quale 50% dell'intero debito pignorato;
- di procedere al richiesto pagamento in favore della Citta Metropolitana di Messina, atteso che l'Ente Locale ha provveduto con pec Prot.n.3103 del 02/02/2021 alla trasmissione di tutta la documentazione inerente la subita procedura di pignoramento presso terzi ed in particolare l'Ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Messina in data 03/06/2018 della summenzionata somma di €30.298,012,, l'esecuzione da parte della Tesoreria della Citta Metropolitana dell'ordinanza di assegnazione e il relativo mandato al sig. Ercolani Filippo;
- di impegnare la somma complessiva di €15.149,01 per l'esecuzione di quanto sopra nella competenza economica del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021 gestione provvisoria, al Cap.92, giusta autorizzazione di cui alla nota prot. n. 81595 del 07/10/2021;
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti gestionali conseguenziali.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva-insistente in ambito di riconoscimento debito-sarà trasmessa, ai sensi delle vigenti disposizioni, dall'Ufficio Organi Amministrativi, oltre che agli uffici di competenza per gli atti consequenziali, anche all' Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nonchè alla Procura Regionale della Corte dei Conti.



Il Presidente del CdA
On. Giuseppe Catania



**REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Via Libertà nr. 203 – C.F. 80020830826
90143 Palermo (PA)**

***Parere reso dal Collegio Straordinario dei Revisori - Allegato sotto la lett. "E" –
Verbale nr. 1/2022 del 07.01.2022***

In data 07/01/2022, via Skype, si è riunito, previa regolare convocazione, il *Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti*, nelle persone di

| | | |
|--------------------------|--|--------------------------|
| Dott. Caterina Agate | Presidente in rappresentanza dell'Assessorato all'Economia | Presente telematicamente |
| Dott. Eustachio Cilea | Componente effettivo in rappresentanza dell'Assessorato all'Agricoltura Sviluppo rurale e alla pesca | Presente telematicamente |
| Dott. Vincenzo Marinello | Componente effettivo in rappresentanza dell'Assessorato all'Agricoltura Sviluppo rurale e alla pesca | Presente telematicamente |

per procedere alla trattazione del seguente Ordine del Giorno: Riconoscimento debito fuori bilancio.

PREMESSO

-Che in data 29/12/2021 l'ESA, con nota trasmessa a mezzo mail, chiedeva parere sulla Deliberazione del Consiglio di amministrazione avente per oggetto: **"Causa Ercolani Filippo c/Comune di Condò – Provincia Regionale di Messina (oggi Città Metropolitana di Messina) – Ente Sviluppo Agricolo: Assegnazione somme per il rimborso in favore della Città Metropolitana di Messina del 50% delle somme a questa pignorate in esecuzione della sentenza n. 663/2016 del 14/11/2016 della Corte di appello di Messina – R.G. 625/2014, giusta ordinanza di assegnazione R.G. n. 1447/2017. Riconoscimento debito fuori bilancio"**

VISTI

-l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 prevede che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:


- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- l'art. 239, comma 1, lett. b), n.6 del TUEL, il quale stabilisce che l'Organo di revisione rilascia pareri in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

PRESO ATTO



Eustachio Cilea



- che con sentenza della Corte di Appello di Messina n. 663/2016 l'ESA è stata condannata, in solido con la Provincia Regionale di Messina al pagamento a titolo di risarcimento della metà del danno non patrimoniale da invalidità permanente e della metà del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, oltre rivalutazione ed interessi, come alla metà delle spese processuali del primo e del secondo grado del giudizio, oltre all'esborso dei tre quarti della CTU medico-legale, per l'incidente occorso al sig. Ercolani Filippo per il quale lo stesso aveva azionato causa legale;
- che la Città metropolitana di Messina ha subito il pignoramento dell'intero importo dovuto, come da ordinanza di assegnazione, pari a € 30.298,01, trasmettendo poi, con pec del 02/02/2021, la suddetta ordinanza all'Esa invitandola al pagamento del 50% della somma complessiva, pari a € 15.149,01, come da dispositivo giudiziale;
- che la procedura di attivazione dei debiti fuori bilancio è stabilita dagli articoli 193,194 e 239 del TUEL e l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi inderogabile considerato che il significato del provvedimento del Consiglio di Amministrazione non è quello di riconoscere una legittimità del debito, che già esiste, ma di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno;
- che il Consiglio di Amministrazione è competente per l'approvazione del presente debito fuori bilancio;
- del recente orientamento della Corte dei conti che ha posto particolare attenzione sulla imprescindibile attività valutativa da parte dell'Organo consiliare in relazione alla possibilità di disporre in via d'urgenza il pagamento, nelle more del successivo provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che il riconoscimento di tale debito rispetta i principi contabili e le norme di legge.

CONSIDERATO

- Il parere favorevole di Regolarità Tecnica;
- Il parere favorevole di Regolarità Contabile.

RITENUTO

-che la spesa di cui all'oggetto della deliberazione è da ritenersi urgente ed indifferibile, al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi;

ESPRIME

Parere favorevole in merito alla Deliberazione del Consiglio di amministrazione avente per oggetto : **“Causa Ercolani Filippo c/Comune di Condrò – Provincia Regionale di Messina (oggi Città Metropolitana di Messina) – Ente Sviluppo Agricolo: Assegnazione somme per il rimborso in favore della Città Metropolitana di Messina del 50% delle somme a questa pignorate in esecuzione della sentenza n. 663/2016 del 14/11/2016 della Corte di appello di Messina – R.G. 625/2014, giusta ordinanza di assegnazione R.G. n. 1447/2017. Riconoscimento debito fuori bilancio”**

Si ricorda che il riconoscimento di debiti fuori bilancio vanno trasmessi alla competente procura della Corte dei Conti.


Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Caterina Agate (Presidente)



Dott. Eustachio Cilea (Componente)



Dott. Vincenzo Marinello (Componente)



